

CITTA' DI EBOLI

PROVINCIA DI SALERNO



PIANO URBANISTICO ATTUATIVO FONTANELLE - SUB AMBITO N.3 DI INIZIATIVA PRIVATA

NTA parte III, PRG, scheda n°1 - NTA parte I, PRG, artt.54 e 55
art.7 comma 2 LR 1/2011, Piano Casa
DGC n.366 18/12/2012 - DCC n.13 26/04/2012

STATO DI PROGETTO

VERIFICA ASSOGGETTABILITA' A VAS

Titolo Allegato

Edil Eboli s.r.l.

PROPONENTI

**Centro Congressi
San Luca s.r.l.**

PROGETTISTA

Ing. Agostino Napoli

Visti ed autorizzazioni

Allegato

E

Scala

Data

NOVEMBRE 2013

**VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA V.A.S.
COMPARTO 3 PUA FONTANELLE**

(Ai sensi dell'art. 6 c. 3, come disposto dall'art. 12, del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.)

1. INTRODUZIONE

Dopo circa un ventennio di tangibile e convinta azione della Comunità Internazionale, volta alla massima diffusione del principio dello sviluppo sostenibile, i tempi sembravano maturi per dar vita ad un istituto giuridico che consentisse di vigilare sulla concreta attuazione di un simile approccio.

Da qui la nascita della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), strumento giuridicamente vincolante, il cui precipuo obiettivo è, per l'appunto, garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente che contribuisca all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di politiche, piani e programmi, nell'ottica dello sviluppo sostenibile.

La Valutazione Ambientale Strategica è stata introdotta nella Unione Europea con l'emanazione della **Direttiva 2001/42/CE**, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, che introduce una innovazione nel processo di formazione della pianificazione territoriale, richiamandosi ai principi stabiliti dal Trattato Comunitario che mirano a perseguire la salvaguardia, il miglioramento e la tutela della qualità ambientale, la protezione della salute umana nonché l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali.

Tale Direttiva, appena recepita dal Governo italiano, completa un lungo processo normativo e culturale che parte con la **Direttiva 85/337/CEE** relativa alla Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) dei singoli progetti e continuato con la **Direttiva 92/43/CEE** sulla Valutazione d'Incidenza Ambientale finalizzata alla tutela della biodiversità nei siti di importanza comunitaria SIC e nelle zone a protezione speciale ZPS.

In questo modo il quadro normativo europeo esistente amplia le considerazioni svolte sull'impatto dei singoli progetti alle diverse scale di intervento e ai quadri d'azione che li comprendono.

In relazione alla novità della materia in oggetto, è opportuno richiamare i concetti principali che informano la 42/2001/CE, in ordine alla quale deve essere effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi:

- a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE,
- b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.

Gli Stati membri determinano se i piani o i programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono avere effetti significativi sull'ambiente attraverso l'esame caso per caso o specificando i tipi di piani e di programmi o combinando le due impostazioni: a tale scopo tengono comunque conto dei pertinenti criteri di cui all'allegato II, al fine di garantire che i piani e i programmi con probabili effetti significativi sull'ambiente rientrino nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

Nell'esame dei singoli casi e nella specificazione dei tipi di piani e di programmi di cui al paragrafo 5, devono essere consultate le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3. Gli Stati membri fanno in modo che le conclusioni adottate ai sensi del paragrafo 5, comprese le motivazioni della mancata richiesta di una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9, siano messe a disposizione del pubblico.

La valutazione ambientale di cui all'articolo 3 deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura legislativa.

Le condizioni stabilite dalla presente direttiva sono integrate nelle procedure in vigore negli Stati membri per l'adozione dei piani e dei programmi o nelle procedure definite per conformarsi alla presente direttiva.

Nel caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati gli Stati membri tengono conto, onde evitare duplicazioni della valutazione, del fatto che essa sarà effettuata, ai sensi della presente direttiva, a vari livelli della gerarchia.

1.1 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'Italia ha recepito la normativa europea, aveva iniziato con la L. 15 dicembre 2004n. 38: *"Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione"* nella quale si specifica che:

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative nei seguenti settori e materie, anche mediante la redazione di testi unici:

procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per l'autorizzazione ambientale integrata QPPQ;

La successiva legge n. 62 del 18/04/05 recante *"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004"*, all'art. 19 ribadisce tale delega e prevede che: *Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di recepimento della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:*

- a) prevedere l'applicazione della valutazione ambientale strategica ai piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente, nonché alle loro modifiche;*
- b) garantire l'informazione, lo svolgimento di consultazioni e l'accesso al pubblico, nonché la valutazione del risultato delle consultazioni e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione;*
- c) assicurare la valutazione delle opzioni alternative;*
- d) garantire la partecipazione al processo decisionale delle istituzioni preposte alla tutela ambientale e paesaggistica;*
- e) attuare forme di monitoraggio sugli effetti ambientali dei piani e dei programmi, anche al fine della tempestiva individuazione degli effetti negativi e della adozione delle misure correttive;*
- f) garantire adeguate consultazioni nei casi in cui un piano o un programma possa avere effetti sull'ambiente di un altro Stato membro;*
- g) assicurare la complementarietà con gli altri strumenti di valutazione d'impatto ambientale, ove previsti;*
- h) prevedere forme di coordinamento con piani e strumenti di pianificazione urbanistica e di gestione territoriale esistenti;*
- i) garantire la definizione di scadenze temporali definite ed adeguate per il procedimento.*

Infine lo schema di D. Lgs. in materia ambientale, che ha il fine di costituire un Testo unico e di coordinare il quadro normativo attinente, all'art. 9 comma 4, specifica che *"il proponente ha la facoltà di attivare una fase preliminare allo scopo di definire, in contraddittorio con l'autorità competente, le informazioni che devono essere fornite nel rapporto ambientale"* mentre il comma 5 prescrive la consultazione preventiva di tutte le autorità con specifiche competenze ambientali sul territorio in oggetto in merito alla "portata" ed al livello di dettaglio delle informazioni da includere.

In base agli esiti dell'esame e delle valutazioni di cui al comma precedente l'autorità preposta alla valutazione ambientale, entro sessanta giorni dalla scadenza dell'ultimo termine utile per la presentazione dei pareri di cui agli articoli 7 ed 8, emette il giudizio di compatibilità ambientale contenente un parere ambientale articolato e motivato che costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione del piano o del programma.

Il giudizio di compatibilità ambientale può essere condizionato all'adozione di specifiche modifiche ed integrazioni della proposta del piano o programma valutato. In tali ipotesi, il giudizio è trasmesso al proponente con invito a provvedere alle necessarie varianti prima di ripresentare il piano o programma per l'approvazione.

A livello regionale è stata la L.R. 16/04 a prescrivere che la stesura dei piani urbanistici sia accompagnata da una Valutazione Ambientale ai sensi della Direttiva 41/2001/CE, ed in particolare all'art. 47 testualmente recita:

1. I piani territoriali di settore ed i piani urbanistici sono accompagnati dalla valutazione ambientale di cui alla direttiva 42/2001/CE del 27 giugno 2001, da effettuarsi durante la fase di redazione dei piani.

2. La valutazione scaturisce da un rapporto ambientale in cui sono individuati, descritti e valutati gli effetti significativi dell'attuazione del piano sull'ambiente e le alternative, alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale di riferimento del piano.

3. La proposta di piano ed il rapporto ambientale sono messi a disposizione delle autorità interessate e del pubblico con le procedure di cui agli articoli 15, 20 e 24 della presente legge.

4. Ai piani di cui al comma 1 è allegata una relazione che illustra come le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale di cui al comma 2.

Successivamente la Giunta Regionale della Campania, con la delibera n. 421 del 12/03/04, pubblicata sul BURC n. 20 del 26/04/04 modificata con DGRC del 19/03/05, ha approvato il "Disciplinare delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione di Incidenza, Screening, Sentito e Valutazione Ambientale Strategica" ed ha istituito, tra l'altro, il Comitato Tecnico per l'Ambiente, con il compito di esprimere il parere di Valutazione Ambientale Strategica sui Piani e Programmi.

In particolare si prevede, all'art. 5, che:

2.a) I soggetti pubblici o privati, proponenti piani e programmi e/o interventi in piccole aree ex art. 3, comma 3, della direttiva 42/2001/CE, devono presentare le proprie richieste al seguente indirizzo:

Servizio V.I.A. - Settore Tutela Ambiente - AGC Ecologia – Via De Gasperi, 28 Napoli.

2.b) La V.A.S. deve concludersi anteriormente alla adozione del piano.

2.c) Il CTA deve concludere le procedure valutative entro 90 giorni dal deposito dello studio di VAS emettendo un apposito parere motivato cui i proponenti sono tenuti ad attenersi. Detti tempi devono intendersi al netto impiegato dal ricorrente per produrre le integrazioni che eventualmente gli verranno richieste. Le integrazioni possono essere richieste una sola volta nella fase istruttoria.

2.d) I proponenti devono allegare alla richiesta la documentazione tecnica-amministrativa prevista dalle vigenti normative in materia, in formato cartaceo e su supporto informatico (CD-ROM) per la costituzione della banca dati di Settore e per consentire al Servizio VIA la trasmissione al Comitato tecnico per l'ambiente.

L'ultimo atto ufficiale della Regione Campania è rappresentata dalla lettera circolare dell'Assessore Ambiente sul BURC del 07/02/05 n. 9, nella quale si ribadisce l'obbligo per tutti gli Enti di sottoporre a VAS i piani ed i programmi ai sensi e secondo le modalità prescritte dalla Direttiva 2001/41/CE.

Si sottolinea che con la Comunicazione della Commissione CE del 5/6/2002 è stato tracciato un nuovo metodo *integrato* per la Valutazione d'impatto che comprende tutte le valutazioni settoriali relative agli effetti diretti e indiretti di una misura proposta in un unico strumento globale, allontanandosi così dalla precedente impostazione che prevedeva un certo numero di valutazioni parziali e settoriali. Attraverso ciò la CE intende introdurre... *una procedura di valutazione d'impatto integrata che contribuirà a migliorare la qualità e la coerenza della concezione delle strategie.*

Attualmente non esistono specifici riferimenti normativi in materia ed anche le esperienze applicative significative di un certo rilievo sono carenti.

Nonostante questa “vacatio legis”, esistono in realtà già delle esperienze significative in questo senso, che si sono realizzate in Europa relativamente alla VAS; la stessa U.E., inoltre, ha predisposto un manuale utile per quelle amministrazioni, nazionali o locali, che vogliono programmare strategicamente nell’ottica della sostenibilità. In questa direzione si vedano le “*Linee guida*” predisposte dalla DG XI della Commissione Europea relative alla riforma comunitaria dei fondi strutturali, di cui al Regolamento CE 1260/1999 del 21/6/1999, nonché le “*Linee guida per la Valutazione Ambientale Strategica*” predisposte dalla nostra Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (A.N.P.A.) nel maggio 1999.

Ricordiamo infatti che la procedura di V.I.A. è riferita, nell’ambito del diritto comunitario (Dir. CEE 337/85), ai progetti di determinate opere che, per la loro natura, dimensione e ubicazione, sono ritenute produttrici di effetti negativi, o comunque rilevante all’ecosistema interessato dalle opere stesse. La normativa italiana di attuazione della direttiva 337/85 si muove nel solco della direzione indicata dalla direttiva medesima quanto alle scelte di escludere dal campo di applicazione dell’istituto i piani e i programmi.

La Valutazione Ambientale Strategica riguarda problemi su scala geografica ampia e si concentra sugli impatti *strategici*, mentre le Valutazioni d’Impatto Ambientale tendono a concentrarsi su uno specifico progetto e in una localizzazione specifica.

In questo ultimo caso l’analisi è puntuale e circoscritta mentre la VAS è applicata ai piani e ai programmi e richiede che le questioni ambientali legate allo sviluppo sostenibile siano attentamente vagliate fin dallo stadio della programmazione; ciò per garantire che i risultati e le informazioni ottenuti vadano a vantaggio dei livelli di pianificazione successivi, riducendo così i continui conflitti che spesso si possono avere tra obiettivi economici e quelli di ordine ambientale, tradizionalmente percepiti come alternativi tra loro.

Con la VAS è possibile contemperare – nella fase di valutazione – le diverse esigenze della pianificazione e della programmazione territoriale con approcci innovativi, quali l’ecologia del paesaggio.

Le funzioni tipiche della valutazione d’impatto arricchiscono così le attività tipiche di elaborazione del piano urbanistico, permettendo di superare i limiti, ormai desueti, della comune prassi urbanistica in termini di sottovalutazione delle questioni ambientali.

Si è pensato che tutti gli interrogativi finora posti potessero essere confutati con il tanto atteso **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152** recante “Norme in materia ambientale” entrato in vigore il successivo 29 aprile 2006, impropriamente denominato «Testo Unico Ambientale» od anche Codice dell’Ambiente, che trae scaturigine dalla “Legge delega ambientale” del 14 dicembre 2004, n. 308, ma in realtà il bailamme normativo ha assunto entità macroscopiche.

Il DLgs. 16 gennaio 2008, n. 4 (entrata in vigore delle modifiche: 13 febbraio 2008) “*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale*” noto anche come Testo Unico in materia d’Ambiente, si auspica possa, in modo definitivo, dare risposte alle problematiche legate alle compatibilità ambientali di piani e programmi.

Tale articolato impianto normativo ha nella sostanza riscritto la gran parte delle disposizioni di diritto ambientale stratificatesi sino ad oggi in Italia, sostituendo e abrogando quasi completamente svariati provvedimenti legislativi di settore, fatte salve in ogni caso specifiche discipline relative alle aree naturali protette, all’inquinamento acustico, all’inquinamento elettromagnetico ecc. Per quel che concerne nello specifico la disciplina riguardante la valutazione ambientale strategica, giova rimarcare che, comunque sia, il “**Codice Ambientale**” è il primo provvedimento legislativo di livello nazionale che ha dato pressoché integrale attuazione alla Direttiva 2001/42/CE, nel sistema giuridico italiano.

Ultimo provvedimento in termini temporali è il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania N. 17 del 18 dicembre 2009: “**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) IN REGIONE CAMPANIA**”.

Il regolamento è finalizzato a fornire specifici indirizzi in merito all'attuazione in Regione Campania delle disposizioni inerenti la Valutazione Ambientale Strategica, contenute nel decreto legislativo n. 152 del 03/04/2006 con riferimento a quanto disposto dall'art. 7, comma 7, dello stesso decreto.

Le competenze in materia di VAS e di Verifica di Assoggettabilità alla VAS, sono state, in ultimo, definite con l'emanazione del "REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO", di cui al D.P.G.R. del 4 agosto 2011 n. 5, che all'art. 2 c. 8 stabilisce che *"L'ufficio preposto alla valutazione ambientale strategica è individuato all'interno dell'ente territoriale. Tale ufficio è obbligatoriamente diverso da quello avente funzioni in materia urbanistica ed edilizia. Per i comuni al di sotto dei cinquemila abitanti, le funzioni in materia di VAS comprese quelle dell'autorità competente, sono svolte in forma associata, qualora i Comuni non siano in condizione di garantire l'articolazione funzionale come previsto dal presente comma, anche con i Comuni aventi popolazione superiore, secondo gli ambiti di cui all'articolo 7, comma 2 della legge regionale 16/2004."*

1.2 FINALITA' DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS DEL PIANO

(art. 12 Dlvo4/2008)

Con l'entrata in vigore delle modifiche (13 febbraio 2008) del Dlgs 16 gennaio 2008 n.4, si rende necessario, secondo quanto stabilito dall'art. 6 – comma 3 recante il titolo "Oggetto della disciplina", che: *<<... per i piani che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori di piani e programmi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'art.12...>>*

Quest'ultimo costituisce la vera svolta rispetto alle disposizioni del vecchio 152/06, in quanto esplicita, se ci si trova nei casi di cui all'art. 6 comma 3, che attraverso l'art. 12 dal titolo "Verifica di Assoggettabilità" sarà possibile, attraverso un iter che verrà in seguito illustrato, consultare l'autorità competente in materia ambientale, e stabilire se procedere alla redazione del Rapporto Ambientale e quindi della Valutazione Ambientale Strategica VAS, oppure dimostrare, attraverso un preventivo **Rapporto Preliminare** che l'attuazione del piano non rechi danno alcuno all'ambiente.

Infatti il Rapporto Preliminare consiste in una mera descrizione del Piano o programma in cui saranno inserite tutte quante le informazioni e i dati occorrenti alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente conseguentemente all'attuazione del piano o programma.

Pertanto, il menzionato Regolamento regionale, emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania N.17 del 18 Dicembre 2009 "Regolamento di Attuazione della Valutazione Ambientale Strategica (Vas) in Regione Campania", stabilisce che non sono di norma assoggettati a VAS:

- a) i PUA che non contengono un'area di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 152/2006, e non rientrano in un'area protetta o in una zona di protezione integrale dei piani paesistici vigenti e che hanno una prevalente destinazione residenziale la cui superficie di intervento non superi il venti per cento delle superfici non urbanizzate presenti sull'intero territorio comunale e comunque non superiore a tre ettari;*
- b) i PUA di riqualificazione urbanistica e/o architettonica, così come stabiliti per norma o in previsione dello strumento urbanistico comunale;*
- c) i PUA in aree già urbanizzate con una superficie di intervento inferiore ai cinque ettari per una destinazione residenziale pari almeno al cinquanta per cento dell'area di intervento, purché non ricadano nelle fasce costiere e fluviali;*

RIBADITO, dall'analisi della normativa, che deve essere sottoposto a V.A.S. un piano o programma che determina la realizzazione di un progetto che rientra nell'allegato II o III del D.Lgs. n. 152/2006, mentre, qualora ricada nell'allegato IV, occorre che il piano venga sottoposto a verifica presso la competente Autorità Regionale al fine di definire se occorre effettuare la procedura V.A.S.;

Si Evidenzia che le aree interessate dal PUA Fontanelle – sub ambito 3 non ricadono in alcuno dei punti di cui agli allegati II o III del citato D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., analogamente non ricadono in alcuno degli interventi di cui all'allegato IV, infatti volendo considerare il programma come un progetto di sviluppo di aree urbane nuove o in estensione, non si raggiunge la soglia dimensionale indicata al punto 7 lettera b) dell'allegato IV al D.Lgs. n. 152/2006 (10 ettari per progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti; 40 ettari per progetti di sviluppo di aree urbane nuove o in estensione), interessando il programma in esame una superficie di 4,6 ettari;

Si Evidenzia che l'area interessata dal progetto di PUA:

- non ricade nelle aree protette ai sensi della legge n. 394/91 ("Parco Regionale dei Monti Picentini" e "Riserva Naturale Regionale Fiume Sele - Tanagro"), anzi è ben lontana da esse;
- è esterna alle delimitazioni dei Parchi Nazionali;
- non rientra né in siti classificati di importanza comunitaria (S.I.C.) per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, né in zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici (Z.P.S.), né nei siti della Rete Natura 2000, anzi è ben lontana da essi;
- che l'area da trasformare, di dimensioni contenute, è ubicata in zona periferica immediatamente adiacente all'edificato cittadino ed è in parte circondata da tessuto parzialmente edificato;
- che il Progetto è compatibile con il regime dei vincoli presenti sull'area ed è conforme al "Piano per la tutela dal rischio idrogeologico" dell'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Sele;
- che il Progetto non è vincolato alle scelte di pianificazione contenute nel Piano Territoriale Regionale (PTR) e nel Piano Territoriale di coordinamento provinciale (PTCP);
- che il Progetto non influenza i piani generali e settoriali sovraordinati;
- che il Progetto non è connesso all'attuazione di normative comunitarie nel settore dell'ambiente;
- che il Progetto è conforme al Piano Regolatore Generale vigente prevedendo l'edificazione di un'area di completamento così come definita dal DM 1444/68;
- che la conformità del Progetto al Piano Regolatore Generale vigente non costituisce variante al vigente PRG, in quanto da esso previsto;
- che tale aspetto, comunque, riguardante la pianificazione urbanistica, non investe la sfera dell'Autorità Competente che deve esprimersi sugli impatti del Programma sull'Ambiente;
- che, in ogni caso, il Consiglio Comunale, con delibera n. 366 del 18.12.2012, ha già manifestato il proprio interesse alla realizzazione dell'intervento, decisione politica che obbligatoriamente in punta di fatto e di diritto dovrà essere confermata nel redigendo Piano Urbanistico Comunale;
- che il Progetto, per ubicazione e dimensioni dell'area di intervento, non evidenzia particolari problemi di carattere ambientale;
- che dall'analisi dei vincoli gravanti sull'area d'intervento, si rileva che essi non riguardano il sistema delle protezioni ambientali;
- che l'area di influenza del Progetto è assolutamente locale;
- che, al fine di mitigare l'impatto dell'intervento costruttivo sul sistema delle acque, sarà previsto il più possibile il riutilizzo delle acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici e dalle strade per usi secondari, quali l'irrigazione degli spazi verdi, il lavaggio degli spazi scoperti e gli scarichi dei servizi igienici;
- che, sempre al fine di migliorare l'impatto del PUA sul sistema delle acque, le acque di prima pioggia, generalmente cariche di inquinanti atmosferici, saranno inviate alla depurazione tramite la fognatura comunale;
- che l'area di intervento, per la sua limitata estensione, per l'assenza di valenza sia in diversità ecologica che in biodiversità, per l'assenza di elementi sia ambientali che naturalistici, per l'assenza di valenza paesaggistica rispetto ai visuali principali, nonché per l'altitudine, non è assolutamente classificabile come appartenente al sottosistema "Colline di Salerno ed Eboli" - sottosistema 27 del PTR, che attiene ad una

scala territoriale decisamente superiore, e che, per le stesse motivazioni l'area di intervento non rientra né è elemento di "un sistema rurale aperto".

In conclusione, alla luce delle disposizioni nazionali e regionali, nonché da quanto evidenziato in narrativa si ritiene che, per caratteristiche geomorfologiche, dimensionali ed ambientali, il Comparto 3 del PUA Fontanelle non necessita di assoggettamento a V.A.S., in quanto non rientrante tra i *piani e programmi* che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

**Il Tecnico
Ing. Agostino Napoli**